



Berna, 1° maggio 2024

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello nazionali dell'economia

le cerchie interessate

**Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente): avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente).

La procedura di consultazione si concluderà il **22° agosto 2024**.

Secondo il diritto vigente, una persona ammessa provvisoriamente deve aspettare tre anni prima di poter presentare una domanda di ricongiungimento familiare (art. 85 cpv. 7 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrl, RS 142.20). Con sentenza di principio del 9 luglio 2021 la Corte EDU ha stabilito che un periodo di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare di persone straniere non è compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nonostante il margine discrezionale concesso agli Stati per definire il periodo di attesa, la Corte sottolinea la necessità di un giusto equilibrio tra gli interessi privati e il benessere economico dello Stato in questione. Ritiene pertanto che a partire da un periodo di attesa di oltre due anni si debba sempre procedere a una valutazione caso per caso (esame della proporzionalità). Ciò è stato confermato dal Tribunale amministrativo federale (TAF) con sentenza di principio del 24 novembre 2022.

Pertanto il periodo di attesa legale di tre anni per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente dev'essere ridotto a due anni. In questo modo è tenuto conto delle sentenze della Corte EDU e del TAF.

Vi invitiamo a esprimervi in merito alla proposta di modifica della LStrl.



I documenti per la consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](http://www.admin.ch).

Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili. Nel limite del possibile, Vi invitiamo dunque a trasmetterci i Vostri pareri in forma elettronica (**oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica:

[vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch](mailto:vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch)

Vi preghiamo di indicare nel parere il recapito delle persone di contatto alle quali rivolgere eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a Martina Macri (058 465 91 85) o a Jasmin Schnydrig (058 465 39 91).

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, Vi porgiamo distinti saluti.

Beat Jans  
Consigliere federale